

STATUTO ANP

Associazione dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola

Approvato dal VI Congresso Nazionale dell'Anp
Montecatini Terme (PT) 7 dicembre 2002

TITOLO I

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola, sinteticamente denominata Anp. All'Anp possono aderire:

- a. i dirigenti delle scuole pubbliche e delle istituzioni formative;
- b. i presidi incaricati e gli ex-presidi incaricati, fino all'abolizione dell'incarico di presidenza;
- c. le alte professionalità docenti della scuola.

2. All'Anp possono aderire altresì le categorie di cui al comma precedente anche successivamente alla cessazione dal servizio.

Art. 2 - Finalità

1. L'Anp, quale organizzazione professionale e sindacale, si prefigge i seguenti scopi:

- a. rappresentare sindacalmente i dirigenti e le altre categorie di cui al precedente art. 1 in ogni sede e ad ogni livello;
- b. tutelare gli interessi e il prestigio professionale dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1;
- c. costituire sede di incontro e di studio fra gli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione e della formazione;
- d. promuovere iniziative atte a migliorare la professionalità dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1 e la funzionalità del servizio;
- e. promuovere, progettare ed organizzare la formazione dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1; porsi come interlocutrice delle proposte di politica scolastica e formativa; costituire, nelle sue articolazioni organizzative, punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e le amministrazioni;
- f. presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di candidati; favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali diverse;
- g. individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;
- h. aderire a similari realtà associative internazionali;

- i. garantire l'elaborazione e la diffusione con ogni mezzo, compresa la pubblicazione di periodici a carattere politico-culturale-sindacale, della cultura professionale e delle iniziative dell'Anp;
- j. promuovere interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.

Art. 3 - Convenzioni

1. L'Anp può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Anp è costituito dalle quote associative dei soci aderenti, dai beni immobili di proprietà dell'associazione e da eventuali legati e donazioni. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II – Dei soci

Art. 5 - Modalità di iscrizione

1. L'adesione all'Anp si perfeziona solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a. accettazione dello Statuto;
- b. versamento per delega all'amministrazione di appartenenza della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6 - Diritti e obblighi sociali

1. I soci dell'Anp, in regola con il versamento delle quote, fruiscono del diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.

2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall'Anp, a non svolgere attività contraria ai fini dell'Anp e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

1. Il socio che si renda responsabile di attività contrarie ai fini ed agli interessi dell'Anp o che assuma comunque atteggiamenti lesivi dell'immagine dell'Anp è sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri, su proposta motivata degli organi statutari centrali o periferici.

2. Il socio di cui al precedente comma va soggetto ad una delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'atto di cui si è reso responsabile:

- a. censura;
- b. sospensione fino a sei mesi;
- c. espulsione.

3. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare è sospeso temporaneamente da qualunque incarico interno o di rappresentanza, sino a quando il caso non sarà stato definito.

4. Le sanzioni vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni dell'interessato. Contro le decisioni di tale collegio, nei trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento, si può ricorrere al Consiglio Nazionale che delibera definitivamente in merito.
5. Il socio nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente comma 2, lettera b), decade immediatamente da ogni incarico, centrale o periferico, interno o di rappresentanza dell'Anp e potrà tornare a ricoprire incarichi solo col successivo congresso nazionale, sempre che sia stata scontata la sanzione ricevuta.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a. dimissioni;
- b. interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
- c. espulsione.

TITOLO III – Organi nazionali

Art. 9 - Organi nazionali

1. Organi nazionali dell'Anp sono:

- a. il Congresso Nazionale;
- b. il Presidente Nazionale;
- c. il Consiglio Nazionale;
- d. il Collegio dei Probiviri;
- e. il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 – Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è l'organo che determina le linee generali della politica dell'Anp, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni e modificazioni, elegge il Presidente Nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti.
2. Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre anni con le modalità fissate nel regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.

Art. 11 – Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale dell'Anp e dai Presidenti regionali di cui al successivo art. 19. In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori il vicepresidente vicario o un consigliere regionale da lui delegato.
2. Partecipano ai lavori con voto consultivo, oltre ai componenti dello staff del Presidente Nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti, della cooperativa Dirscuola, dell'Associazione ESHA Italy. Partecipano altresì ai lavori, con voto consultivo e qualora siano soci dell'Anp, il Presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni delle Scuole Autonome FNASA e di eventuali altre associazioni o enti collegati.
3. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa, nel rispetto dei deliberati congressuali.
4. Il Consiglio, nella prima seduta, convocata dal Presidente Nazionale dell'Anp entro centoventi giorni dalla conclusione del Congresso, elegge, tra i propri componenti, un Presidente e un vice Presidente. Il Presidente Nazionale dell'Anp non è eleggibile.
5. Il Consiglio delibera il proprio regolamento.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, su convocazione del suo

Presidente; l'ordine del giorno dei lavori dovrà comprendere eventuali argomenti proposti dal Presidente Nazionale dell'Anp.

7. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, entro trenta giorni, su richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei componenti.

8. Il Consiglio:

- a. sviluppa le linee programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso;
- b. approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
- c. esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo grado di appello contro le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni disciplinari previste alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 7;
- d. determina l'ammontare della quota associativa;
- e. stabilisce annualmente la percentuale della quota associativa spettante alle strutture regionali di cui al successivo art. 17;
- f. approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente Nazionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente Nazionale;
- g. stabilisce le modalità per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera j); determina le somme destinate annualmente a tal fine; designa i componenti dell'eventuale organismo incaricato della gestione.

9. Il Consiglio, di norma una volta l'anno, si riunisce in forma allargata, con la partecipazione a pieno titolo anche dei presidenti delle strutture subregionali dell'Anp di cui al successivo art. 22, al fine di provvedere all'attualizzazione degli orientamenti e degli indirizzi generali espressi dal Congresso. Il Consiglio in forma allargata è convocato in seduta straordinaria su richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei componenti aventi titolo a partecipare alle sedute in forma allargata.

10. Il Consiglio, nella forma allargata di cui al precedente comma 9°, esercita il potere di destituzione del Presidente Nazionale e nomina tra i suoi componenti un presidente pro-tempore il quale, entro novanta giorni, provvede ad indire un Congresso straordinario. Tale potere può essere esercitato alle seguenti condizioni:

- a. richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di almeno la metà più uno dei componenti della forma allargata di cui al precedente comma 9°;
- b. deliberazione assunta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio con votazione palese e personale.

Art. 12 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Anp e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;

- b. esercita la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
- c. attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale;
- d. nomina i componenti del suo staff.
- e. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente vicario da lui nominato.

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti sono costituiti rispettivamente da cinque e tre componenti eletti dal Congresso.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti predisponde e rende pubblico, in sede di Consiglio Nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche che effettua, di norma, due volte l'anno.
3. I Presidenti di entrambi i collegi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Rimborso spese

1. Il Presidente Nazionale, i componenti del suo staff, i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato.

Art. 15 - Divieto di deleghe

1. Fra i componenti degli organi nazionali non sono ammesse deleghe, con l'esclusione del Congresso.

TITOLO IV – Organizzazione territoriale

Art. 16 - Organizzazione territoriale

1. L'organizzazione territoriale dell'Anp è costituita da strutture regionali e strutture subregionali.

Art. 17 - Strutture regionali

1. Le strutture regionali sono costituite dai seguenti organi:
 - a. il Congresso regionale;
 - b. il Presidente regionale;
 - c. il Consiglio regionale;
 - d. il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
2. La struttura regionale rappresenta e tutela i soci in tutte le sedi istituzionali del territorio di competenza. In particolare:
 - a. tiene i rapporti con le istituzioni;
 - b. è titolare delle relazioni sindacali;
 - c. progetta ed organizza la formazione in servizio;
 - d. è titolare della gestione delle risorse di cui all'art. 11, comma 8°, lett. e).

Art. 18 – Il Congresso regionale

1. Al Congresso regionale partecipano i delegati dei soci iscritti nell'ambito del territorio regionale. Nelle regioni costituite da non più di due province, al Congresso regionale partecipano i soci iscritti.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente regionale uscente entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso nazionale e deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.
3. Il Congresso si svolge secondo un regolamento approvato dal Consiglio regionale. In prima applicazione le norme regolamentari sono determinate, per tutte le regioni, dal Congresso Nazionale.
4. Il Congresso determina le linee generali della politica associativa a livello regionale, elegge il Presidente regionale ed i componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti.
5. Il Congresso delibera l'istituzione delle strutture subregionali di cui al successivo art. 22. Non possono essere costituite strutture subregionali di livello provinciale o interprovinciale con meno di quindici iscritti. Non possono essere costituite strutture subregionali di livello subprovinciale con meno di cinquanta iscritti.

Art. 19 – Il Presidente regionale

1. Il Presidente regionale rappresenta l'Anp nella regione di competenza, attua le deliberazioni degli organi nazionali, del Congresso e del Consiglio regionale, nomina i componenti del suo staff.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente vicario da lui nominato.

Art. 20 – Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale, che lo presiede e provvede alla sua convocazione, e dai Presidenti delle strutture subregionali di cui al successivo art. 22 o, in caso di documentata indisponibilità, dai rispettivi vice presidenti vicari.
2. Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i componenti dello staff del Presidente regionale ed il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Partecipano altresì ai lavori, con voto consultivo e qualora siano soci dell'Anp, il Presidente dell'Associazione regionale delle Scuole Autonome e il referente regionale di eventuali altre associazioni o enti collegati.
3. Il Consiglio:
 - a. sviluppa, nel proprio ambito di competenza territoriale, le linee programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso regionale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi nazionali;
 - b. approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente regionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione deve determinare la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 11, comma 8°, lett. e), fra la struttura regionale e le strutture subregionali. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente regionale. Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio è trasmesso al Presidente Nazionale dell'Anp, unitamente alla relazione del Presidente regionale ed alla relazione tecnica del Collegio regionale dei revisori dei conti. Nell'ipotesi in cui la ripartizione delle risorse comprometta le possibilità di funzionamento della struttura regionale o di una delle strutture subregionali, il Presidente della struttura interessata può proporre al Presidente Nazionale motivata istanza di rettifica del bilancio. Il Presidente Nazionale, acquisito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, delibera in modo irrevocabile nel merito;
 - c. esercita il potere di destituzione del Presidente regionale con la medesima procedura prevista per la destituzione del Presidente Nazionale.

3. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura regionale, quest'ultima può essere commissariata dal Presidente Nazionale, con il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Nazionale e dopo aver acquisito le controdeduzioni del Presidente regionale, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi statutari.
4. Nelle regioni in cui non sono costituite strutture subregionali le funzioni del Consiglio regionale sono esercitate dall'assemblea dei soci iscritti.
5. Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le disposizioni previste per le regioni dal presente Statuto.
6. Ai fini della partecipazione al Consiglio Nazionale, i soci di lingua italiana ed i soci di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia autonoma di Bolzano designano due separati rappresentanti i quali peraltro esprimono un unico voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio procede a deliberazione mediante votazione.

Art. 21 – Il Collegio regionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dal Congresso regionale. Il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio regionale.
2. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti predispose e rende pubblico, in sede di Consiglio regionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che effettua, di norma, due volte l'anno.

Art. 22 – Strutture subregionali

1. Le strutture subregionali, come individuate dall'art. 18, comma 5°, sono costituite dai soci iscritti del territorio corrispondente.
2. Le strutture subregionali, nel rispetto delle scelte degli organi statutari ed in conformità al presente Statuto, svolgono la propria attività nel territorio e impiegano le proprie risorse per il conseguimento delle finalità associative. In particolare, esse tengono i rapporti con gli Enti Locali del territorio di riferimento, erogano i servizi agli associati e svolgono attività di informazione, formazione e supporto.
3. Le strutture subregionali si organizzano secondo le esigenze locali, ma non possono prescindere dai seguenti organi interni:
 - a. l'assemblea dei soci;
 - b. il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal vicepresidente vicario da lui nominato.

4. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura subregionale, la stessa può essere commissariata dal Presidente regionale, con il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio regionale e dopo aver acquisito le controdeduzioni del Presidente della struttura subregionale, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere alla sua ricostituzione.

TITOLO V – Modifiche statutarie e scioglimento dell'Anp

Art. 23 - Modifiche statutarie

1. Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da deliberati del Congresso Nazionale.

Art. 24 - Scioglimento dell'Anp

1. L'eventuale scioglimento dell'Anp potrà essere deliberato soltanto da un Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, alla Croce Rossa Italiana o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità all'uopo deliberate.

DOCUMENTO FINALE

VI CONGRESSO NAZIONALE

Montecatini Terme (PT) 5-8 dicembre 2002

1. L'autonomia

1.1.– Le riforme relative alla scuola attualmente in discussione al Parlamento

1.1.1.– La riforma degli ordinamenti

1.1.2.– La devoluzione regionale dell'istruzione

1.2.– La scuola come impresa formativa

1.3.– L'interazione con il territorio

1.3.1.– L'associazione delle scuole

1.3.2.– La collaborazione con gli Enti locali

1.3.3.– Il centralismo vecchio e quelli nuovi

1.4.– Gli strumenti per l'autonomia

2. La dirigenza

2.1.– La difesa di tutte le dirigenze rispetto alle prevaricazioni della politica

2.2.– Il reclutamento dei dirigenti

2.3.– La qualificazione del ruolo

2.4.– Gli strumenti per dirigere

2.5.– La politica contrattuale

3. L'Associazione

3.1.– Il nuovo assetto sul territorio

3.2.– La vocazione sindacale

3.3.– La vocazione professionale

3.4.– L'allargamento alle alte professionalità della scuola

1. L'autonomia

1.1. – Le riforme relative alla scuola attualmente in discussione al Parlamento

L'Associazione ha – fin dal suo sorgere – rivendicato la propria indipendenza da tutti i partiti e gli schieramenti politici, assumendo per se stessa il ruolo di *partito della scuola*, nel senso di movimento di opinione attento alla qualità del servizio di istruzione ed alla tutela degli utenti. Non a caso, del resto, a questo ruolo, scelto ed assunto con consapevole lungimiranza, ha legato la

legittimazione del riconoscimento dirigenziale per i capi di istituto.

Per tale motivo, non è sua abitudine commentare singole proposte di legge di volta in volta all'esame del Parlamento, se non per quanto riguarda le questioni generali e la loro rispondenza all'interesse della comunità civile. In particolare, due sono e saranno i parametri sulla cui base tale rispondenza sarà giudicata:

- la loro idoneità a promuovere il responsabile esercizio dell'autonomia da parte delle scuole;
- la loro idoneità a consentire l'accesso alle opportunità di istruzione al maggior numero di cittadini, secondo criteri di universalità, equità e solidarietà.

Tale scelta di fondo vale tanto a maggior ragione in sede congressuale, in quanto gli orientamenti ivi espressi non devono riferirsi a questioni occasionali e contingenti, ma costituire linee guida cui la presidenza nazionale dovrà ispirarsi nei singoli casi, per il tempo intercorrente fra un congresso ed il successivo.

Non si può però fare a meno di rilevare che una singolare coincidenza di eventi ha portato nelle scorse settimane di fronte ai due rami del Parlamento due proposte di legge, entrambe incidenti sul servizio di istruzione, la cui rilevanza è tale da interessare la scuola per parecchi anni a venire. Esse mettono in gioco principi che sono per noi fondamentali e sui quali riteniamo di dover esprimere fin da adesso un giudizio, coerente con la nostra storia associativa e con la nostra vocazione professionale.

1.1.2. – La riforma degli ordinamenti

Il giudizio sulla proposta complessiva è, di necessità, un giudizio sulle intenzioni espresse, trattandosi di una legge di delega, che rimanda a successivi decreti la maggior parte delle decisioni di merito. Ci sono tuttavia due punti sui quali va espressa una motivata perplessità:

- il primo riguarda la spartizione del curriculum fra le autorità scolastiche centrali e le regioni in sede locale, con il conseguente azzeramento dell'autonomia curricolare delle scuole. Su questo punto la nostra opposizione è netta. Non si tratta di difendere una privativa che non avrebbe di per sé alcun senso: occorre invece prendere atto che il curriculum non può essere formato per addizione di obiettivi e di esigenze disparati, elaborati da soggetti diversi e magari in concorrenza fra loro. Il curriculum – per essere strumento di istruzione e formazione – deve avere invece carattere di unitarietà ed essere quindi un prodotto di sintesi, disegnato sulla misura dei bisogni educativi degli studenti non meno che della domanda formativa dei committenti. Tale sintesi può avvenire solo nella sede in cui il servizio di istruzione viene messo a punto ed erogato agli studenti, perché essa è l'unica che conosce delle loro necessità effettive e che dispone delle risorse professionali idonee a tradurre gli obiettivi generali in concreti percorsi formativi, opportunamente personalizzati. Rivendichiamo quindi con forza il mantenimento alle scuole della quota orientativa del 20% del monte orario, da destinare appunto alle necessarie sintesi fra le committenze esterne ed i bisogni diversificati degli utenti, in particolare di quelli più deboli;
- il secondo riguarda la separazione fra il canale dell'istruzione e quello della formazione professionale a partire dai 14 anni. Noi riconosciamo che tale era il dettato costituzionale anche prima delle recenti modifiche, ed a maggior ragione dopo. Non ignoriamo anche che in altri paesi d'Europa l'istruzione professionale è da tempo affidata alle regioni. Al tempo stesso, dobbiamo rilevare che il ruolo di supplenza – a lungo ed egregiamente svolto dal sistema scolastico nazionale in questo ambito – non è solo il frutto di una indebita occupazione di campo, ma anche e soprattutto della storica inidoneità di molte regioni a

proporre in passato una formazione professionale che andasse al di là del mero addestramento. Prima di gravarle di una responsabilità, che presenta non trascurabili risvolti in materia di uguaglianza di diritti civili, chiediamo che esse si pongano in condizione di far fronte all'impegno. Il canale della formazione – cui noi siamo in via di principio favorevoli – deve rappresentare una reale alternativa formativa di pari dignità e non un modo sbrigativo per rimuovere dalle aule scolastiche un'utenza difficile e scarsamente gratificante. Fino a quel momento, la soluzione dell'integrazione fra i diversi percorsi formativi all'interno del sistema generale di istruzione ci appare come la soluzione più opportuna in termini di bilanciamento fra esigenze di formazione della persona e necessità di preparazione all'inserimento nel mondo produttivo.

In questo quadro, apprezziamo anche la proposta di un ridisegno complessivo della nozione di obbligo, attraverso una più razionale definizione dei limiti rispettivi di quello scolastico e di quello formativo, che superi l'attuale situazione ibrida del nono anno come ultimo di un percorso che non ha certezza di sviluppo, anziché – come sarebbe più corretto – come punto iniziale di un coerente progetto di formazione.

1.1.3.– La devoluzione regionale dell'istruzione

Ancora maggiori sono le nostre perplessità rispetto al progetto di devoluzione complessiva alle regioni della gestione ed organizzazione delle scuole. Le perplessità nascono dalla circostanza che la distribuzione delle competenze fra stato e regioni – già piuttosto confusa nella normativa costituzionale recata dal nuovo testo dell'art. 117 – viene ad essere ulteriormente complicata dall'aggiunta di un nuovo livello, quello della legislazione esclusiva regionale.

Si vengono così a porre le premesse per una crescita consistente del contenzioso interistituzionale, con ulteriore compressione del ruolo autonomo delle scuole e con probabile pregiudizio dell'uguaglianza di opportunità fra i cittadini nell'accesso ai servizi fondamentali, qual è quello scolastico.

Né minor rilevanza acquista ai nostri occhi un altro problema, quale quello dell'improprio conferimento alle regioni della *gestione* delle scuole, in palese violazione del principio di separazione fra poteri di indirizzo e poteri di governo delle pubbliche amministrazioni. Il primo appartiene senza dubbio al livello politico: ma trova il suo equilibrio nell'affidamento del secondo ai tecnici della gestione, che sono i dirigenti. La confisca politica anche di questo spazio, oltre ad essere concettualmente e giuridicamente errata, lascia i cittadini privi di garanzie in ordine all'imparzialità, al buon andamento, all'efficienza ed all'efficacia che soli possono derivare dalla competenza di chi proprio nella gestione ha il proprio specifico professionale.

Va poi fatta salva – sia a normativa costituzionale vigente che, a maggior ragione, nell'ipotesi di un ulteriore trasferimento di competenze alle regioni – l'esigenza che l'impostazione del servizio scolastico faccia salva l'uguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso ai diritti fondamentali e il principio della solidarietà sociale, che è a base della convivenza civile.

1.2.– La scuola come impresa formativa

L'Associazione non si riconosce in alcuna visione della scuola che faccia riferimento a categorie valoriali estranee a quelle della formazione della persona, del cittadino, del lavoratore.

Per questo motivo rifiuta sia le logiche aziendali che quelle di segno opposto, che tendono ad istituire una contrapposizione pregiudiziale fra il mondo della produzione e quello dell'istruzione.

La scuola è impresa formativa, in quanto – come le imprese – ha l'obbligo di adattare la propria organizzazione agli obiettivi e non viceversa; in quanto ha l'obbligo di valutare la qualità di ciò che fa; in quanto ha l'obbligo di curare il costante aggiornamento delle proprie risorse umane; in quanto deve proporsi la massima efficacia educativa; in quanto ha il vincolo, etico prima che giuridico, di rendere conto dell'impiego che fa delle risorse che le sono assegnate.

La scuola – a differenza delle imprese e proprio in quanto di natura formativa – non può avere per fine il profitto economico; non può selezionare solo gli investimenti produttivi, in quanto deve farsi

carico anche delle persone meno favorite; non può obbedire solo a criteri di efficienza; non può programmare un ciclo predeterminato di ritorno per i propri investimenti formativi; non può chiedere ai propri dipendenti il vincolo di fedeltà esclusiva alle scelte aziendali.

1.3.– L'interazione con il territorio

Autonomia non vuol dire isolamento, che è la premessa per la debolezza delle scuole e per la loro sottomissione a poteri esterni ben altrimenti strutturati. L'autonomia trae invece la sua legittimità da un fecondo ed attivo rapporto di collaborazione e scambio con il territorio. Ai nostri occhi, tale rapporto deve essere sostenuto e rafforzato da due strumenti operativi.

1.3.1.– L'associazione delle scuole

E' una nostra intuizione, che risale ormai al nostro precedente congresso, ma che abbiamo offerto alla libera disponibilità di tutte le scuole, convinti come siamo che essa rappresenti lo strumento necessario per l'acquisizione della maggioranza relazionale. Solo associandosi fra loro – ed acquisendo così un peso significativo come portatrici di interessi numericamente rilevanti - le scuole possono diventare interlocutori credibili ed efficaci per tutti i loro interlocutori istituzionali. Il mandato alla presidenza nazionale per i prossimi anni è quindi quello di fornire al sistema delle associazioni delle scuole ogni sostegno politico ed organizzativo, pur rispettandone l'autonomia rispetto all'associazione dei dirigenti, che ha fini distinti seppur non in contrasto.

1.3.2.– La collaborazione con gli Enti locali

Gli Enti locali sono stati fin qui visti dalle scuole solo come soggetti fornitori di servizi logistici, mentre la nuova normativa affida loro estesi poteri di regolazione del sistema di istruzione: ed altri ancora ne affiderà in un futuro verosimilmente prossimo. Non è utile per nessuno che il nuovo rapporto si instauri intorno ad una immotivata concorrenza per il presidio di sfere di azione che sono invece sinergiche. Gli enti locali devono rinunciare alla tentazione di considerare le scuole come un'estensione del proprio ambito amministrativo: mentre le scuole, per parte loro, devono prenderli in considerazione come soggetti portatori di interessi collettivi – e come tali abilitati a formulare richieste in materia formativa. Il rapporto che noi auspichiamo è un rapporto adulto, senza complessi e senza rivalità, che non giovano a nessuno (e soprattutto non ai cittadini, cui sia le autonomie locali che quelle funzionali debbono rendere conto). L'Associazione è impegnata a svolgere in questa materia un ruolo di mediazione, attraverso la stipula di protocolli di intesa con l'ANCI e con l'UPI, che prevedano fra l'altro l'accreditamento delle associazioni di scuole come soggetti riconosciuti del dialogo fra le istituzioni.

1.3.3.– Il centralismo vecchio e quelli nuovi

Abbiamo fermamente voluto il decentramento amministrativo e l'autonomia delle scuole, perché vi abbiamo visto le condizioni per un miglioramento del servizio. Assistiamo oggi ad una parodia dell'uno e dell'altra. Ai due livelli gerarchici tradizionali cui le scuole erano soggette in passato (provveditorato e direzione generale) se ne sono aggiunti altri due (direzione regionale e dipartimento del ministero), con appena qualche travisamento nominalistico. Analogamente, la semplificazione amministrativa votata con legge di delega si è tradotta in una ipertrofica produzione di decreti legislativi secondari, che ascende ormai a diverse centinaia.

E' ora di dire con chiarezza che ciò cui assistiamo non è il dispiegarsi del decentramento né dell'autonomia, ma il tradimento di entrambi per via amministrativa.

Si profilano inoltre, con gli imminenti sviluppi della devoluzione, ulteriori livelli di decisione ed ulteriori spazi per il sorgere di un neo-dirigismo locale. Vogliamo dire fin d'ora che noi non siamo disponibili ad appoggiare operazioni gattopardesche, che contrabbandano come novità la riproposizione su scala locale dei vecchi vizi del centro. Venti burocrazie regionali non sono un passo avanti rispetto ad un'unica burocrazia ministeriale: sono solo la moltiplicazione e la disseminazione di un anacronismo e di un errore, al quale noi ci opporremo con forza.

1.4.– Gli strumenti per l'autonomia

L'autonomia delle scuole ha bisogno di buone norme e di un positivo sistema di relazioni: ma necessita anche di strumenti per vivere e svilupparsi. Fra questi, alcuni assumono ai nostri occhi una speciale rilevanza:

- *risorse finanziarie.* Negli ultimi due anni, quelli dell'autonomia a regime, il finanziamento alle scuole si è ridotto di oltre un terzo. Esso è stato inoltre erogato senza alcuna certezza preventiva degli importi, in ritardo e per lo più in forma vincolata: l'esatto contrario dell'autonomia ed anche delle norme iscritte nel regolamento di contabilità;
- *autonomia finanziaria.* Le scuole devono vedersi riconoscere un potere di autofinanziamento aggiuntivo attraverso la determinazione di contributi per il proprio funzionamento, da porre a carico delle famiglie, sia pure con le opportune misure di equità e solidarietà. Chi vive unicamente di erogazioni esterne non può essere realmente autonomo, non foss'altro che perché la misura ed i tempi delle sue attività dipendono dalle decisioni di terzi;
- *riforma degli OO.CC.* E' una riforma ormai da tempo matura e per la quale esiste anche un testo predisposto dalla competente commissione parlamentare. Non è più ammissibile che si continui a mantenere in vita organismi nati in un contesto e per fini del tutto diversi. Il potere di rappresentanza – che va mantenuto – non ha nulla a che vedere con la responsabilità di gestione, che appartiene al dirigente. Come pure, la competenza professionale del collegio dei docenti deve essere posta al riparo dalla tentazione di trasformarsi in autotutela sindacale, per la quale esistono ormai altre sedi specializzate all'interno dei singoli istituti;
- *assunzione diretta del personale.* Il personale docente, ma anche quello ATA, rappresenta la principale risorsa delle scuole. Vale per esso quel che si è detto per le risorse finanziarie: se la scuola vuol essere autonoma non può dipendere da altri per l'acquisizione delle proprie risorse. I docenti assegnati dall'amministrazione arrivano quasi sempre in ritardo, sono esposti all'alea di graduatorie provinciali permanentemente travolte da un incessante contenzioso, e sono comunque irrimediabilmente esterni ed indifferenti a qualunque piano dell'offerta formativa predisposto dalle singole scuole e sul quale essi si trovano paracadutati in maniera casuale. Non bisogna confondere le garanzie di trasparenza e di tutela – che sono dovute ai lavoratori – con l'azzeramento della funzione per la quale sono assunti e con l'indifferenza per i diritti degli utenti. Le soluzioni tecniche si possono trovare, senza sacrificio dei diritti degli aspiranti, se esiste la volontà di risolvere il problema;
- *l'organico funzionale.* In attesa, e non in alternativa, con il reclutamento diretto del personale, è necessario riprendere ed estendere il modello organizzativo dell'organico funzionale, senza il quale non vi sono reali spazi di autonomia didattica ed organizzativa. Una risorsa è tale se è allocabile funzionalmente ad un progetto: se il suo utilizzo è rigidamente subordinato a norme predefinite ed indifferenti all'obiettivo, diventa un vincolo.

2. La dirigenza

2.1.– La dirigenza e la politica

La legge 145/02 è – come abbiamo dichiarato fin dall'inizio – una pessima legge, indipendentemente dalle sue dichiarate finalità di riequilibrio di precedenti analoghe forzature. Essa calpesta un principio, quello della separazione fra potere politico di indirizzo e potere tecnico di

gestione, che è posto a garanzia dei cittadini e non dell'uno o dell'altro soggetto in causa. In quanto tale, esso avrebbe dovuto costituire materia indisponibile per le incursioni di parte.

Così non è stato: e noi ci troviamo oggi con una dirigenza pubblica umiliata e costantemente esposta alle pressioni ed agli impliciti ricatti dell'esecutivo. Poco importa stabilire se tale ipoteca gravi sugli alti dirigenti piuttosto che su quelli di seconda fascia: è il concetto stesso di indipendenza tecnica – e quindi di imparzialità – dell'amministrazione che è stato violato. Come dirigenti pubblici abbiamo su questo punto un dovere di solidarietà con tutti gli altri dirigenti, a prescindere dai ruoli che ciascuno di noi riveste. Solidarietà in nome della comune difesa della nostra dignità ingiustamente offesa; ma solidarietà, anche, in nome della comune etica della professione, che ci vuole al servizio dei cittadini e non solo di interessi di parte. Solidarietà fra coloro che hanno comunque il dovere di assicurare il funzionamento delle amministrazioni loro affidate, perché rappresentano lo stato e lo stato non può abdicare e non può rinunciare ai propri doveri ed alle proprie funzioni.

2.2.– Il reclutamento dei dirigenti

E' un segno dei tempi – e non un segno lieto – che un congresso debba prendere in esame questo argomento, che dovrebbe costituire materia di ordinaria ed ordinata amministrazione.

Non vogliamo qui soffermarci sull'esigenza di bandire ed espletare in tempi brevissimi il concorso riservato tante volte rinviato: la consideriamo un atto dovuto che sarà solo tardivo quando finalmente reso. Vogliamo invece avanzare con forza tre richieste:

- la sollecita emanazione del bando anche per il concorso ordinario, come atto di giustizia nei confronti dei tanti giovani e valorosi docenti in attesa ed anche come servizio reso alla scuola, che ha urgente bisogno di energie professionali nuove;
- l'integrale copertura di tutti i posti dirigenziali vacanti, senza artificiose ed immotivate riduzioni del loro numero;
- il ripristino di un ritmo fisiologico nel reclutamento, attraverso concorsi frequenti e per un numero limitato di posti. I concorsi per centinaia o migliaia di posti sono sempre condizionati dalle attese consolidate per anni, dai diritti acquisiti, dalle aspettative personali degli aspiranti: e finiscono con il far passare in secondo piano le esigenze funzionali per le quali vengono banditi. La professione di dirigente – come tutte le professionalità elevate – richiede una progressiva assimilazione dei nuovi entranti da parte di coloro che sono ormai consolidati: ciò che non è possibile in presenza di ingressi massicci e troppo distanziati fra loro.

2.3.– La qualificazione del ruolo

Un buon reclutamento può far molto per la qualificazione del ruolo: ma non può sostituirsi ad una formazione in servizio, che per le alte professionalità deve essere prima di tutto autoformazione. Dobbiamo esigere dall'Amministrazione la chiara e tempestiva indicazione delle aree che essa ritiene strategiche per la qualità del servizio: ma dobbiamo rivendicare con forza il diritto di adeguare ed aggiornare la nostra professionalità in autonomia e libertà, sostenuta da una adeguata politica delle risorse.

Un dirigente che non si aggiorna – o che non sa scegliere la strada per farlo – è, per ciò stesso, inidoneo al suo compito. Nell'interesse dei cittadini, non meno che in quello dell'Amministrazione, va allontanato. Ma detto ciò, dobbiamo respingere con forza ogni velleità di dettarci tempi, modi e contenuti della nostra formazione: che sarebbe, in caso contrario, una forma di assoggettamento culturale cui un dirigente degno di questo nome non deve prestarsi. E' solo sulla valutazione – a sua volta basata sui risultati – che dobbiamo chiedere che siano giudicate le scelte da noi

responsabilmente effettuate in merito.

2.4.– Gli strumenti per dirigere

Un dirigente reclutato con rigore, che si aggiorna costantemente, tutelato dalla legge nella sua autonomia professionale costituisce premessa indispensabile per un buon funzionamento dell'amministrazione. Ma la premessa resterebbe inefficace se non accompagnata dalle condizioni di contesto, cioè dagli strumenti per dirigere.

Da questo punto di vista, la situazione lascia molto a desiderare in tutte le dirigenze pubbliche; ma in misura particolare in quella delle scuole, approdata di recente alla funzione e tuttora frenata dall'esistenza di una normativa inadeguata e vincolistica. Alcune misure sono da indicare come necessarie per superare nei prossimi anni l'attuale condizione di inadeguatezza:

- *risorse*. Senza una responsabile gestione a budget, correttamente e tempestivamente allocata, il dirigente non dispone di uno strumento fondamentale di governo del sistema;
- *gestione del personale*. Se il reclutamento del personale è condizione essenziale per l'autonomia delle scuole, la sua efficace gestione da parte del dirigente ne costituisce il naturale e necessario complemento. Il che comporta la possibilità di premi e sanzioni che non siano solo simbolici, o irretiti in un sistema di procedure che ne renda aleatoria la disponibilità: ma anche la possibilità di un utilizzo flessibile attraverso l'organico funzionale;
- *riforma degli organi collegiali*. Valgono le considerazioni già esposte, cui si deve aggiungere l'esigenza che le responsabilità rispettive del dirigente e dell'organo di governo della scuola siano chiaramente distinte e definite;
- *presenza di dirigenti nella delegazione di parte datoriale in sede di contrattazione del rimanente personale*. E' una curiosa anomalia quella che vede l'Amministrazione rappresentata, in sede di CCNL e di CCNI, solo da dirigenti che non dovranno poi gestire le norme contrattuali che sottoscrivono e che non sono quindi pienamente al corrente di tutte le implicazioni, né interessati a fondo nelle conseguenze di certe scelte. La controparte sindacale è, invece, coerentemente rappresentata a tutti i livelli dalle stesse organizzazioni: e quindi può perseguire con altra coerenza ed efficacia i propri obiettivi;
- *libertà di scelta del numero e delle persone dei collaboratori*. E' una delle prerogative fondamentali di tutti i dirigenti, che nella scuola non trova spazio per infelici scelte contrattuali pregresse. Occorre una netta inversione di tendenza, accompagnata dall'assegnazione al dirigente di un budget – proporzionato alla consistenza complessiva del fondo dell'istituzione scolastica – da destinare al proprio staff. Date le risorse, sarà lui a decidere di quante persone ha necessità di circondarsi: e sull'uso della duplice risorsa, umana e finanziaria, sarà poi legittimo fondare una parte importante della sua valutazione;
- *possibilità di costituire – attraverso l'organico funzionale e specifiche previsioni contrattuali – un proprio staff*, in collaborazione con il quale impostare un modello di gestione allargata della istituzione scolastica attraverso l'esercizio responsabile della delega. In questo ambito, va affrontata e risolta anche la questione della posizione del vicario;
- *rimozione delle incongruenze della normativa* che si traducono in disfunzioni del servizio e che appesantiscono inutilmente l'attività quotidiana del dirigente scolastico.

2.5.– La politica contrattuale L'inserimento contrattuale della dirigenza delle scuole nell'attuale area V rappresenta un temporaneo compromesso, che va superato. L'Anp sostiene fermamente l'esigenza della formazione di una apposita area contrattuale dei dirigenti della formazione, che veda riuniti i dirigenti delle scuole, i dirigenti del MIUR, quelli dell'Università ed i dirigenti tecnici (ex ispettori), la cui comune vocazione è quella di pilotare i sistemi educativi e formativi in un sistema di coerenza generale.

3. L'Associazione

3.1.– Il nuovo assetto sul territorio

L'Associazione è nata sul territorio, dai coordinamenti locali, e si è successivamente costituita in soggetto nazionale. L'assetto adottato in quel momento era il riflesso di quello dell'Amministrazione, con la quale occorreva confrontarsi: un livello provinciale ed uno centrale. A lungo questo schema è rimasto sostanzialmente valido ed è stato mantenuto, se pure con parziali correttivi in occasione del precedente Congresso.

E' ora venuto il momento di fare un passo in avanti, che adegui l'Anp alla nuova struttura dell'Amministrazione scolastica periferica. Occorre introdurre un livello organizzativo regionale, con adeguati trasferimenti di risorse, che mantenga i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale e con l'Ente Regione, per le competenze che questo già ha e per tutte quelle che è in via di acquisire o di attribuirsi in forza delle nuove norme costituzionali.

Ciò non comporta la sparizione della preesistente struttura provinciale, ma richiede certo una differenziazione ed una specificazione nei rispettivi compiti.

3.2.– La vocazione sindacale

L'Anp ha ormai pienamente maturato la sua crescita come soggetto sindacale, dopo una fase iniziale di adattamento rispetto alle originarie caratteristiche. Con l'acquisizione della piena agibilità sindacale, essa intrattiene relazioni formali a due livelli principali:

- quello nazionale;
- quello regionale.

La sua struttura nazionale è ormai consolidata nel compito, mentre restano da costruire e porre in condizione di funzionare quelle regionali. E' quindi necessario provvedere a costituire gli organismi relativi, che ricevano direttamente dai soci – attraverso un meccanismo congressuale analogo a quello nazionale – il mandato ad operare.

La creazione della struttura regionale – incaricata di gestire i rapporti con l'USR e con la Regione – deve accompagnarsi con una intensa attività di formazione quadri, di cui dovrà incaricarsi nella fase di avvio lo staff centrale. Successivamente, ma in tempi brevi, i responsabili regionali dovranno provvedere autonomamente, anche con le risorse poste a loro disposizione, ad organizzarsi in funzione dei compiti affidati e del mandato ricevuto dai soci.

Gli obiettivi a breve sono costituiti dalla piena attuazione delle code contrattuali del primo CCNL per quanto riguarda gli istituti di livello locale. In un secondo tempo, dopo la conclusione del secondo CCNL, dovrà essere gestita tutta la successiva fase di contrattazione integrativa, nonché tutte le altre forme di relazioni sindacali.

Con la Regione dovranno essere stabilite intese che riguardino la rete scolastiche, la programmazione dei servizi, i protocolli di collaborazione su specifici progetti: e tutto quanto attiene alla vita dell'Associazione sul territorio.

Un altro aspetto dell'attività regionale sarà costituito dall'assistenza e dalla tutela dei singoli dirigenti in caso di contenzioso che li opponga all'Amministrazione.

3.3.– La vocazione professionale

Costituisce da sempre un'esigenza molto avvertita, ma che ha in parte mutato caratteristiche, ed ancor più dovrà mutarle in futuro per l'evoluzione della professione e del contesto normativo ed

organizzativo.

La consulenza professionale può essere resa dall'Associazione a due livelli: nazionale, attraverso la stampa associativa, il sito Internet, la formazione a distanza, le pubblicazioni ed i convegni; provinciale, attraverso specifiche iniziative di formazione in servizio. Il livello regionale, potrà a sua volta gestire eventuali servizi decentrati di consulenza legale.

L'Associazione si fa carico della formazione e della consulenza di carattere generale su problematiche professionali, con il fine primario di sostenere la crescita delle competenze dei singoli e di porli in condizione di far fronte autonomamente alla gestione delle questioni e dei conflitti interni al singolo istituto.

Per aspetti di particolare complessità o specificità, esiste da una parte il servizio di consulenza legale – che è auspicabile venga esteso e decentrato a livello delle singole regioni – e dall'altra il servizio di consulenza professionale esterna assicurato da Italiascuola.it

Il livello provinciale o subregionale dell'Associazione curerà poi l'informazione ai soci, le assemblee, il proselitismo associativo e tutti i servizi di prossimità che verranno individuati come necessari nelle diverse sedi locali.

3.4.– L'allargamento alle alte professionalità della scuola

L'Associazione fa parte di una confederazione di dirigenti, aperta di recente anche alle alte professionalità. E' coerente con tale scelta quella di rivolgere un'attenzione particolare all'emergere di professionalità elevate all'interno delle scuole.

Il modello di direzione monocratica, fondato sul ruolo formale e sul rapporto gerarchico, ha fatto il suo tempo. Noi che abbiamo, prima e più lucidamente di altri, antevisto la sua fine per quanto riguarda l'Amministrazione scolastica non possiamo commettere l'errore di adottarlo una volta approdati a nostra volta alla qualifica. Quel modello era funzionale ad un'epoca di centralismo burocratico, in cui la linea di comando discendeva in linea retta dal Ministro ai singoli istituti scolastici.

In un contesto di accentuata demoltiplicazione e dislocazione dei centri decisionali, non è proponibile che il dirigente della scuola pensi di esercitare da solo tutti gli aspetti della funzione e di mantenere operanti tutte le reti di rapporti. Dovrà di necessità – per garantirsi efficacia, ma anche tempo e lucidità per la visione strategica – delegare un buon numero di funzioni strumentali e quindi circondarsi di collaboratori di fiducia.

E' interesse dei singoli alimentare e far crescere il rapporto fiduciario all'interno della propria scuola: e quindi, in prospettiva, sviluppare la professionalità dei collaboratori più diretti.

E' interesse associativo favorire questo stesso processo nei confronti delle associazioni di tali alte professionalità, in primo luogo i vicari. A questi docenti i sindacati tradizionali non sanno offrire che una avara mancia, negando invece ciò che ad essi sta più a cuore, cioè il riconoscimento professionale ed una prospettiva di sviluppo. Spetta a noi farci interpreti delle loro aspirazioni, senza irrigidire nelle proceduralità e nelle garanzie formali un rapporto che deve rimanere vivo e dinamico.

Non si tratta di arrivare a breve termine al “vicario di ruolo”: la prospettiva della vicedirigenza, se maturerà, richiederà contesti normativi ed organizzativi profondamente diversi.

Al vicario, occorrerà garantire non un ruolo formale a vita, che costituirebbe un ghetto, ma prospettive di crescita personale e professionale che lo portino, in un tempo ragionevole, alla dirigenza piena, attraverso la riattivazione fisiologica dei meccanismi di reclutamento ricorrente. Agli altri collaboratori, se non interessati a loro volta ad un analogo percorso, occorrerà assicurare uno status intermedio, che riconosca il loro ruolo di organizzatori e mediatori della didattica e dei gruppi di lavoro: e lo ricompensi in misura adeguata e con procedure che nascano dal riconoscimento del merito e non dalla gestione del consenso e degli schieramenti all'interno degli organi collegiali.

Questi obiettivi postulano una legittimazione ad agire, anche in campo sindacale, in nome e per conto di questi colleghi: e quindi l'apertura, per chi fra loro lo desidera, della possibilità di iscriversi

alla nostra Associazione, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli. Sempre, nelle dinamiche sociali, quando una funzione esiste, cerca gli spazi per diventare visibile e per operare a tutela dei propri interessi; anche entrando in concorrenza ed in conflitto con chi cerca di comprimerne gli spazi. Spetta a noi dimostrare che siamo capaci di antivedere le forze che si muovono intorno a noi nel mondo della scuola e di saperci proporre come interpreti delle loro aspirazioni, che sono poi largamente anche le nostre.

Anche in questo senso avrà avuto un significato affiancare, nel motto di questo VI Congresso, un termine per noi carico di storia, con una parola d'ordine nuova, evocatrice e fascinosa, a patto di non svuotarla per il timore del domani: "Autonomia e oltre".

REGOLAMENTO CONGRESSO REGIONALE

Regolamento per lo svolgimento, in prima applicazione, dei Congressi regionali dell'Anp ex art. 18, comma 3°, dello Statuto

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina, in prima applicazione e per tutte le regioni, lo svolgimento dei Congressi regionali dell'Anp, a norma dell'art. 18, comma 3°, dello Statuto.

Art. 2

1. A ciascun Congresso regionale dell'Anp partecipano, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nelle assemblee delle sezioni provinciali o interprovinciali del territorio di competenza, così come esistenti alla data del 01.12.2002. Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola e non di voto, a meno che non siano delegati o portatori di sub-delega, il Presidente regionale uscente ed i componenti del suo staff.

2. Il numero dei delegati per ogni sezione provinciale o interprovinciale è proporzionale, in rapporto di uno a quindici o frazione superiore a sette, a quello delle deleghe di iscrizione all'Anp, determinato sulla base della consistenza associativa alla data del 15.12.2002. Le sezioni con un numero di iscritti inferiore a quindici potranno eleggere un delegato al Congresso regionale qualora il numero degli iscritti rappresenti la maggioranza assoluta rispetto al totale dei posti dirigenziali previsti dall'organico della provincia.

3. Il numero dei delegati spettanti ad ogni sezione provinciale o interprovinciale ed il numero di voti congressuali spettanti ad ogni delegato sono quelli risultanti dalla tabella predisposta, alla data di cui sopra, dalla Segreteria Amministrativa dell'Anp; entro il 31.12.2002 la tabella è convalidata, in via definitiva, dal Presidente Nazionale ed è immediatamente comunicata a tutti i Presidenti regionali ed ai Presidenti delle sezioni provinciali o interprovinciali, unitamente agli elenchi ufficiali degli iscritti alla data del 15.12.2002.

Art. 3

1. Il delegato eletto è tenuto a partecipare personalmente al Congresso. In caso di impedimento la delega è trasferita, nell'ordine, ai primi dei non eletti. Qualora l'elezione sia avvenuta sulla base di liste contrapposte, la delega è trasferita ai primi dei non eletti delle rispettive liste.

2. Il trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della sezione.

3. Durante lo svolgimento dei lavori congressuali, per tutte le operazioni di voto, il delegato potrà rilasciare sub-delega ad altro delegato o congressista non delegato. Nessuno può essere portatore di più di una sub-delega.

4. I delegati partecipano al Congresso con spese di viaggio a carico della Sezione provinciale di

appartenenza.

Art. 4

1. L'assemblea congressuale elegge al proprio interno il Presidente del Congresso, che ha il compito di disciplinare i lavori nel rispetto del presente regolamento. Il Presidente nomina un segretario verbalizzatore dei lavori.

2. L'assemblea elegge altresì una Commissione elettorale composta di due membri, i quali attribuiscono a ciascun delegato i voti congressuali secondo la tabella di cui al precedente art. 2, comma 3°, verificano eventuali trasferimenti di deleghe, ricevono le candidature per l'elezione del Presidente regionale e dei componenti il Collegio regionale dei Revisori dei conti e conducono tutte le operazioni di voto durante i lavori congressuali. La Commissione elettorale, integrata dal segretario verbalizzatore di cui al precedente comma 1, funziona come seggio elettorale per l'elezione del Presidente regionale e dei componenti il Collegio regionale dei Revisori dei conti.

3. Possono essere candidati all'elezione del Presidente regionale e dei componenti il Collegio regionale dei Revisori dei conti tutti gli iscritti all'Anp nella regione di riferimento, anche se non congressisti. Le candidature devono essere comunque presentate in forma scritta alla Commissione elettorale durante lo svolgimento del Congresso.

Art. 5

1. I lavori congressuali iniziano con la relazione del Presidente regionale uscente e proseguono con il dibattito su detta relazione. I congressisti che intendono intervenire nel dibattito, prenderanno la parola nell'ordine cronologico di iscrizione a parlare.

2. Coloro che intendono parlare per «mozione d'ordine» hanno diritto di parola al termine dell'intervento in corso, sempre che il loro intervento riguardi la procedura. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento. Sulla «mozione d'ordine» hanno diritto di parola un congressista a favore ed uno contro. La durata degli interventi non può superare il tempo stabilito dal Presidente del Congresso. Gli interventi per la presentazione della «mozione d'ordine» non possono superare la durata di tre minuti; quelli sulla mozione, limitati ad uno che parla a favore ed uno che parla contro, non possono superare i cinque minuti l'uno.

Art. 6

1. Nel Congresso le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. Il conteggio dei voti è effettuato dalla Commissione elettorale, che tiene conto del numero di voti congressuali attribuiti ad ogni votante.

2. Le votazioni si possono svolgere per appello nominale o a scrutinio segreto su richiesta scritta dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti congressuali.

3. Quando le votazioni si riferiscono a persone si svolgono su scheda a scrutinio segreto. Ad ogni delegato vengono date schede in rapporto al numero dei voti che rappresenta ed in modo da garantire la segretezza del voto.

4. Il Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati verbalmente a conoscenza dei delegati almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nella forma dianzi indicata, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ogni carica da eleggere. È dichiarato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.

6. La proclamazione degli eletti è fatta dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 7

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.